



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 109/12
di iniziativa del Consigliere P. STRAFACE recante:
"Norme in materia di servizio idrico integrato"
relatore: P. RASO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	10/10/2022
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	10/10/2022
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 11/10/2022

Normativa nazionale

Decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175 - Art. 5 pag. 3
Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - Art. 5. Oneri di motivazione analitica

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Art. 149 bis pag. 4
Norme in materia ambientale - Art. 149 bis Affidamento del servizio

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 - Art. 2342 pag. 5
Codice civile - Art. 2342 Conferimenti

Normativa regionale

Legge regionale 20 aprile 2022 n.10 pag. 6
Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente

Documentazione citata

Decreto del Presidente della Regione Calabria n. 13, del 22/04/2022 pag. 7
Nomina Commissario Straordinario dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria

D.Lgs. 19/08/2016, n. 175**Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.****Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 settembre 2016, n. 210.****Art. 5. Oneri di motivazione analitica****In vigore dal 27 agosto 2022**

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. (18)

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate. (19)

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo. (21)

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni. (20)

(18) Comma così modificato dall' art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017.

(19) Comma così modificato dall' art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017.

(20) Comma modificato dall' art. 6, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' art. 11, comma 1, lett. a), n. 3), L. 5 agosto 2022, n. 118.

(21) Comma così modificato dall' art. 11, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), L. 5 agosto 2022, n. 118.

D.Lgs. 03/04/2006, n. 152**Norme in materia ambientale.****Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.****ART. 149-bis (Affidamento del servizio) (721)****In vigore dal 1 gennaio 2015**

1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale. (722)

2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la continuità del servizio idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente.

Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.

2-bis. Al fine di ottenere un'offerta più conveniente e completa e di evitare contenziosi tra i soggetti interessati, le procedure di gara per l'affidamento del servizio includono appositi capitolati con la puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del servizio.

2-ter. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è soppresso.

(721) Articolo inserito dall' art. 7, comma 1, lett. d), D.L. 12 settembre 2014, n. 133 , convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 .

(722) Comma così modificato dall'art. 1, comma 615, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Sezione IV
Dei conferimenti

c.c. art. 2342. Conferimenti (1)

Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.

Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare.

Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.

(1) Il Capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall' art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Calabria**L.R. 20/04/2022, n. 10****Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente.****Pubblicata nel B.U. Calabria 20 aprile 2022, n. 53.**

Epigrafe

Premessa

Art. 1 *Oggetto e finalità.*Art. 2 *Disposizioni generali.*Art. 3 *Ambito territoriale ottimale.*Art. 4 *Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria.*Art. 5 *Organi dell'Autorità.*Art. 6 *Consiglio direttivo d'ambito.*Art. 7 *Funzioni del consiglio direttivo d'ambito.*Art. 8 *Individuazione dei comuni che costituiscono il consiglio direttivo d'ambito.*Art. 9 *Conferenze territoriali di zona.*Art. 10 *Collegio dei revisori dei conti.*Art. 11 *Direttore generale.*Art. 12 *Funzioni della Regione.*Art. 13 *Piano d'ambito per la gestione dei servizi.*Art. 14 *Clausola valutativa.*Art. 15 *Tutela degli utenti e partecipazione.*Art. 16 *Poteri sostitutivi della Regione.*Art. 17 *Disposizioni transitorie.*Art. 18 *Autorizzazione all'acquisizione di azioni di SORICAL S.p.A.*Art. 19 *Disposizioni finali.*Art. 20 *Disposizioni finanziarie.*Art. 21 *Entrata in vigore.*

Allegato A - Tabella A



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 13 del 22/04/2022

Oggetto: Nomina Commissario Straordinario dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria

Il Dirigente Generale Reggente previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica del presente atto.

Il Dirigente Generale Reggente
Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente
Ing. Gianfranco Comito

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 “Organizzazione dei servizi pubblici locali dell’ambiente”, il cui articolo 4 ha istituito l’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria;

VISTO, in particolare, l’articolo 17 della predetta legge regionale, a mente del quale *“1. Entro dieci giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina con decreto un commissario straordinario che rimane in carica fino alla costituzione degli organi di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile ... 6. Con il decreto di cui al comma 1 è stabilito il compenso spettante al commissario straordinario in misura non superiore a quello spettante ai dirigenti generali della regione, che viene posto a carico dei costi di funzionamento dell’Autorità.”*;

CONSIDERATO che occorre assicurare l’avvio delle attività demandate alla neo istituita Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria al fine di garantire la gestione unitaria dei servizi pubblici locali indispensabile e il razionale svolgimento delle funzioni demandate, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

DATO ATTO che occorre assicurare la governance della predetta Autorità, al fine di consentire la cura fin da subito degli adempimenti relativi al servizio idrico integrato e l’adozione degli atti necessari per assicurare il subentro dell’Autorità nelle funzioni delle Comunità d’ambito;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina di un Commissario Straordinario dell’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria, individuato nella persona dell’Ing. Bruno Gualtieri, in possesso di qualificata esperienza nello specifico settore ed elevate competenze professionali ampiamente desumibili dal curriculum dallo stesso prodotto.

VISTA la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità relativo al predetto incarico resa dall’Ing Bruno Gualtieri ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

PRESO ATTO che il Dirigente Generale del Dipartimento proponente attesta che l’istruttoria è completa e sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

DECRETA

Per tutto quanto in premessa ed esposto in narrativa, che si intende di seguito integralmente riportato

1. di nominare l’Ing. Bruno Gualtieri Commissario Straordinario dell’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria;

2. di dare atto che la nomina di Commissario Straordinario avrà efficacia per sei mesi, eventualmente rinnovabili;
3. di stabilire che gli oneri complessivi per il compenso del nominato commissario straordinario sono pari alla retribuzione dei dirigenti generali della Giunta regionale;
4. di specificare che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;
5. di notificare il presente provvedimento ad Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria ed al nominato Commissario Straordinario;
6. di disporre la pubblicazione in formato aperto del presente provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, entrambe a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

Roberto Occhiuto